

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1626/85 DELLA COMMISSIONE****del 14 giugno 1985****recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di marasche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando che la commercializzazione delle marasche sciroppate prodotte nella Comunità è caratterizzata dalla concorrenza a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi comunitari attuata da alcuni paesi terzi; che la situazione è stata aggravata da importazioni di materia prima destinata alla trasformazione a prezzi anch'essi notevolmente inferiori a quelli comunitari; che, nella campagna di commercializzazione 1984/1985, la produzione di marasche sciroppate è calata di più del 20 % rispetto alla produzione della campagna precedente; che le importazioni in provenienza dai paesi terzi sono considerevolmente aumentate; che tali importazioni hanno notevolmente intralciato la commercializzazione dei prodotti comunitari; che i paesi terzi continuano a praticare bassi livelli di prezzo;

considerando che, in tali circostanze, il mercato comunitario è esposto a gravi perturbazioni, atte a compro-

mettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che è quindi necessario applicare misure di salvaguardia;

considerando che le misure di salvaguardia mirano ad evitare che i prodotti importati vengano commercializzati a prezzi anormalmente bassi;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo un prezzo minimo per le importazioni nella Comunità e applicando un onere compensativo ai prodotti che non rispettano tale prezzo; che l'onere compensativo dev'essere calcolato sulla base dei prezzi praticati dai paesi fornitori;

considerando che il prezzo minimo all'importazione può essere ridotto a motivo di eventi non connessi con i prezzi praticati dai paesi terzi, ad esempio in seguito alla fluttuazione dei tassi di cambio; che di ciò occorre tener conto in sede di fissazione degli oneri compensativi;

considerando che l'onere compensativo non dovrebbe essere riscosso sui prodotti provenienti da paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia i prezzi dei prodotti da essi esportati sia che vengano evitate deviazioni di traffico;

considerando che occorre tener presente la situazione particolare dei prodotti che hanno già lasciato il paese di esportazione alla data di pubblicazione del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti sono soggette al rispetto del prezzo minimo indicato per ciascun prodotto:

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione ECU/100 kg netti
ex 08.10 D	Marasche, congelate, senza aggiunta di zuccheri	48,20
ex 20.03	Marasche, congelate, con aggiunta di zuccheri	48,20
ex 20.06	Marasche altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri :	
	B. II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	ex 8. Marasche sciroppate	60,80
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg o meno :	
	ex 8. Marasche sciroppate	67,10
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	ex dd) Marasche sciroppate	53,70
	2. di meno di 4,5 kg :	
	ex bb) Marasche sciroppate	58,70

2. Se il prezzo minimo non è rispettato, si applica l'onere compensativo indicato nell'allegato.

deve essere corredata di tutti i documenti necessari per verificare detto prezzo.

3. L'onere compensativo di cui al paragrafo 2 non viene riscosso sulle importazioni dai paesi terzi che accettano e sono in grado di garantire sia che il prezzo all'importazione dei prodotti originari del loro territorio e da esso provenienti non sia inferiore al prezzo minimo, sia che vengano evitate deviazioni di traffico.

#### Articolo 3

1. Il prezzo all'importazione è determinato sulla base dei seguenti fattori ;

- a) prezzo fob nel paese di origine, e
- b) costi di trasporto e di assicurazione sino al luogo di entrata nel territorio doganale della Comunità.

2. Se i fattori di cui al paragrafo 1 sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, per convertirla nella moneta di detto Stato membro si applicano le disposizioni sul valore in dogana delle merci.

3. Se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto o se le autorità non ritengono che il prezzo dichiarato rifletta il prezzo fob nel paese d'origine, le autorità competenti dello Stato membro adottano i provvedimenti necessari per determinare tale prezzo, in particolare con riferimento al prezzo di rivendita praticato dall'importatore.

I paesi terzi cui si applica il presente paragrafo figurano in un elenco compilato dalla Commissione.

#### Articolo 2

1. Per ciascuna partita le autorità doganali raffrontano, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, il prezzo all'importazione e il prezzo minimo corrispondente.

2. Il prezzo minimo si considera rispettato se, al raffronto di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione espresso nella moneta dello Stato membro importatore non risulta inferiore al prezzo minimo applicabile il giorno in cui viene accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. Il prezzo all'importazione viene indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, la quale

#### Articolo 4

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento.

2. Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che ricorrono le condizioni previste al paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima della data di pubblicazione del presente regolamento quando viene presentato uno dei seguenti documenti :

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data ;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data ;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella data ;

— in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in consegna i prodotti prima di quella data.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a condizione che la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali anteriormente al 15 settembre 1985.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 maggio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

## ONERI COMPENSATIVI

1. Marasche, congelate, della sottovoce 08.10 D o della voce 20.03 della tariffa doganale comune :

*(in ECU/100 kg netti)*

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
48,20	47,72	0,48
47,72	46,75	1,45
46,75	45,31	2,89
45,31	38,56	9,64
38,56		10,50

2. Marasche sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di di più di 1 kg, della sottovoce 20.06 B II a) 8 della tariffa doganale comune :

*(in ECU/100 kg netti)*

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
60,80	60,19	0,61
60,19	58,98	1,82
58,98	57,15	3,65
57,15	48,64	12,16
48,64	36,48	24,32
36,48		31,44

3. Marasche sciroppate, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg o meno, della sottovoce 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune :

*(in ECU/100 kg netti)*

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
67,10	66,43	0,67
66,43	65,09	2,01
65,09	63,07	4,03
63,07	53,68	13,42
53,68	40,26	26,84
40,26		33,55

4. Marasche, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più, della sottovoce 20.06 B II c) 1 dd) della tariffa doganale comune :

*(in ECU/100 kg netti)*

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
53,70	53,16	0,54
53,16	51,09	1,61
52,09	50,48	3,22
50,48	42,96	10,74
42,96	32,22	21,48
32,22		25,57

5. Marasche, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 4,5 kg o più, della sottovoce 20.06 B II c) 2 bb) della tariffa doganale comune :

*(in ECU/100 kg netti)*

Prezzo all'importazione		Onere compensativo
inferiore a	ma non inferiore a	
58,70	58,11	0,59
58,11	56,94	1,76
56,94	55,18	3,52
55,18	46,96	11,74
46,96	35,22	23,48
35,22		31,86